



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

VII SERVIZIO

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.118 del 09/05/2012

Raccolta Ufficiale

N. 538

Del 29/05/2012

OGGETTO: Servizio di manutenzione e di salvaguardia di sicurezza all'ascensore esistente presso i nuovi loculi cimiteriali 4° Lotto del Cimitero Comunale. Affidamento alla ditta "NEW DAMAR S.r.l.", da Ostuni- periodo 01.07.2012-31.12.2012. Impegno di spesa. **CIG: Z5701FCACA.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE questo Comune deve provvedere alla sicurezza e alla manutenzione ordinaria di tutti gli ascensori, impianti oleodinamici e montacarichi esistente presso gli immobili comunali ivi compreso l'ascensore esistente nel Cimitero Comunale posizionato presso i loculi appartenenti al 4° Lotto;

CHE con determina di questo VII Servizio n.07 del 16.01.2009 è stato stabilito di affidare il servizio di manutenzione di salvaguardia di sicurezza all'ascensore esistente presso la costruzione 4° Lotto nel Cimitero Comunale per gli anni 2009, 2010 e 2011 alla "NEW DAMAR S.r.l.", da Ostuni, la medesima ditta che ha effettuato l'installazione e il collaudo all'impianto di cui trattasi, con un canone mensile pari ad €.60,83 oltre I.V.A. 20%;

CHE con determina n.03/2012 di questo VII Servizio la manutenzione ordinaria e di salvaguardia di sicurezza al sopracitato impianto è stata affidata, per il periodo di mesi 6(sei) decorrenti dal 01.01.2012 fino al 30.06.2012, alla Ditta alla "NEW DAMAR S.r.l.", da Ostuni, alle condizioni tutte indicate nella precitata determinazione n.7/2009;

VISTO che con specifica disposizione, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato prorogato al 30.06.2012 e che, pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, applicando, in tal caso, ai fini dell'effettuazione delle spese, le modalità di cui al comma 1 dello stesso citato articolo;

VISTO che questo Comune è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione anno 2012, ai sensi dell'art.163, 3 comma, del D.L.vo 18.08.2000 "Testo Unico";

VISTO il D.P.R. 24.12.1951, n.1767 e la legge 24.10.1942, n.1415, e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 5, comma 1) che testualmente recita: "*Il Proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato*";

VISTO l'art. 9, punto 3) del "Regolamento di Contabilità", che testualmente recita: "*In assenza di bilancio deliberato dall'organo Consiliare è consentito soltanto l'assolvimento delle obbligazioni già assunte e l'effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi*";

VISTA la nota pervenuta al protocollo generale di questo Ente al n.179 in data 04.01.2012, con la quale la ditta Ditta "NEW DAMAR S.r.l.", ha offerto la propria disponibilità ad effettuare, per tutto l'anno 2012, la manutenzione, l'assistenza e la reperibilità 24 su 24 ore agli ascensori di cui trattasi alle condizioni tutte indicate nella determinazione n.6/2009, ovvero con canone mensile pari ad €.60,83 oltre I.V.A. 21%;

VISTO che l'offerta di cui sopra è ritenuta vantaggiosa per questa Amministrazione (prezzo bloccato dal 2009);

RITENUTO, pertanto, necessario assumere apposito impegno di €.441,60, IVA 21% compresa, per poter effettuare, nel periodo 01.07.2012 fino al 31.12.2012, il servizio di manutenzione ordinaria e di salvaguardia di sicurezza all'ascensore collocato presso i loculi comunali appartenenti al 4° Lotto, provvedendo al relativo pagamento del canone senz'altra formalità che la presentazione della fattura, allo scadere di ogni trimestre dell'anno in corso;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.157 del 22.07.2008, con la quale il Servizio II C è stato modificato in VII Servizio;

VISTA la Disposizione Sindacale, in data 16.09.2008, prot. n.17742, con la quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile della Ripartizione Tecnica - Servizio II C, modificato, come da nuovo funzionigramma, in VII Servizio: "Manutenzione e Servizi";

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE** per i motivi in premessa evidenziati che qui si intendono integralmente riportati, alla Ditta "NEW DAMAR S.r.l.", da Ostuni, per il periodo 01.07.2012 fino al 31.12.2012, il servizio di manutenzione e di salvaguardia di sicurezza all'ascensore collocato presso la costruzione 4° Lotto nel Cimitero, con canoni mensili pari ad €.60,83 oltre I.V.A.21%;
 - 2) **DI ASSUMERE** impegno di spesa di €.441,60 IVA 21% compresa, per provvedere all'esecuzione e al relativo pagamento del servizio di manutenzione all'ascensore di cui trattasi, nel periodo 01.07.2012/31.12.2012;
 - 3) **DI IMPUTARE** la somma di €.441,60 I.V.A. 21% compresa, sul bilancio anno 2012 a redigere, al Cap.1488.06, Cod. SIOPE 1306, Epigrafato : "Manutenzione Ordinaria Immobili.- Prestazioni Di Servizio";
 - 4) **DI LIQUIDARE** alla Ditta "NEW DAMAR S.r.l.", da Ostuni, la somma di €.441,60 I.V.A. 21% compresa, senz'altra formalità che la presentazione di fatture trimestrali previa attestazione, apposto sulle stesse, dal sottoscritto Responsabile del Servizio, comprovante, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità della fornitura e/o della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
 - 5) **DI DARE ATTO** che la ditta "NEW DAMAR S.r.l.", da Ostuni:
 - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
 - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- DI STABILIRE** che alla liquidazione della predetta somma si procederà:
- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;
 - previa sottoscrizione "per accettazione" del presente atto da parte della ditta "Campanella Ascensori S.r.l.;

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
R. Scalera

f.to Onofrio Simone

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 14/05/2012 si attesta la relativa copertura finanziaria.

IMP. 481/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.876

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 30/05/2012 al 04/06/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 30 maggio 2012